

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2075-A

RELAZIONE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE
(RAPPORTI CON L'ESTERO, COMPRESI GLI ECONOMICI - COLONIE)

(RELATORE MALVESTITI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 21 febbraio 1956 (Stampato n. 1213)

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
(MARTINO)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
(VIGORELLI)

COL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(MORO)

COL MINISTRO DELLE FINANZE
(ANDREOTTI)

COL MINISTRO DEL TESORO
(GAVA)

E COL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO
(MATTARELLA)

*Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera
il 23 febbraio 1956*

Approvazione ed esecuzione dell'Accordo di base e degli Accordi supplementari n. 1 e n. 2 relativi all'assistenza tecnica in materia di formazione professionale, conclusi in Roma il 4 settembre 1952 tra l'Italia e l'Organizzazione internazionale del lavoro

Presentata alla Presidenza il 20 giugno 1956

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il disegno di legge in esame — approvato dal Senato il 21 febbraio 1956 — vuol dare approvazione ed esecuzione ad un accordo di base e a due Accordi supplementari in materia di formazione professionale, promossi dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale nel quadro dei programmi di assistenza tecnica dell'O. N. U.

Tali accordi, conclusi a Roma il 4 settembre 1952 e andati in vigore alla data della firma, tendono a favorire la formazione di istruttori ad alto livello di specializzazione, che particolarmente possano preparare i lavoratori candidati alla emigrazione.

Accordo di base: con l'articolo 1 delimita il campo dell'assistenza tecnica, prevedendo:

a) l'invio in Italia di esperti per essere consultati direttamente dalle competenti autorità;

b) l'organizzazione, in località convenute di comune accordo, di cicli di studi, di programmi di formazione professionale e di gruppi di esperti impegnati in una specifica attività lavorativa;

c) la concessione di borse di studio e di perfezionamento e la designazione da parte del Governo italiano all'Organizzazione internazionale del lavoro di candidati da inviare all'estero per completare i loro studi e la loro formazione professionale;

d) la preparazione e l'esecuzione di esperienze probatorie in località convenute;

e) la prestazione di qualsiasi altra forma di assistenza tecnica concordata fra le due Parti contraenti.

Lo stesso articolo specifica, inoltre, i rapporti che devono intercedere fra gli esperti e il Governo italiano e il diritto di proprietà dell'Organizzazione internazionale del lavoro di tutto il materiale tecnico messo a disposizione.

L'articolo 2 prevede la cooperazione che il Governo italiano deve apprestare e la pubblicazione dei rapporti degli esperti, che potranno servire anche ad altri Paesi.

L'articolo 3 si occupa del trattamento economico degli esperti e delle obbligazioni amministrative e finanziarie dell'Organizzazione internazionale del lavoro; l'articolo 4,

a sua volta, determina le obbligazioni amministrative e finanziarie del Governo italiano, che ovviamente comprendono le spese per il personale tecnico e amministrativo italiano; per gli uffici e locali occorrenti; per i trasporti e per i servizi di posta e telecomunicazione, ecc.

L'articolo 5 richiama i privilegi e le immunità che il Governo italiano applicherà a favore dell'Organizzazione internazionale del lavoro, del suo personale, dei suoi beni ed averi, nonché degli esperti.

Accordo supplementare n. 1: concerne l'invio in Italia, per la durata di circa nove mesi, di un esperto in materia di formazione dei capi nell'industria, nonché la messa a disposizione da tre a cinque borse di studio all'estero per la stessa materia, della durata di sei mesi. Prevede inoltre le obbligazioni amministrative e finanziarie delle parti. L'Organizzazione internazionale del lavoro si assumerà: per l'esperto la totalità delle spese definite nel paragrafo I dell'articolo III dell'Accordo di base; per il beneficiario della borsa di studio il 50 per cento delle spese di andata e ritorno nel Paese di studio e una indennità mensile. Il Governo italiano si assumerà: per l'esperto gli obblighi definiti al paragrafo I dell'articolo IV dell'Accordo di base; per i beneficiari delle borse di studio il 50 per cento delle spese di viaggio di andata e ritorno nel Paese di studio e l'assicurazione contro rischi, accidenti, malattie e decesso.

Accordo supplementare n. 2: prevede la messa a disposizione del Governo italiano di un esperto in materia di formazione professionale con funzione di capo-gruppo presso un Centro già esistente. Questo esperto avrà alle sue dipendenze tre istruttori come rettificatori, fresatori, tornitori. È previsto inoltre l'invio di un altro esperto per la durata di 12 mesi con funzioni di capo-gruppo di un Centro (da creare) di formazione per adulti e di formazione d'istruttori. Questo esperto, a sua volta, avrà alle sue dipendenze 5 istruttori qualificati come taglia-pietre, muratori, cementisti, carpentieri, falegnami. Infine è previsto l'invio di un terzo esperto, per la durata di due anni, per ordinare e controllare

la realizzazione del progetto. Gli obblighi amministrativi e finanziari sono analoghi a quelli previsti dall'Accordo supplementare n. 1.

* * *

In virtù di queste provvidenze è stato realizzato presso la scuola interaziendale apprendisti in Genova un Centro nazionale per la formazione di istruttori nei mestieri del

settore metalmeccanico, impiantato su tre sezioni: tornitori, fresatori e rettificatori.

Il secondo Centro nazionale, concernente i mestieri dell'edilizia, è entrato in funzione a Napoli nel novembre del 1954.

Le felici esperienze già in atto, e le sicure promesse di ulteriori sviluppi, confortano a raccomandare alla Camera l'approvazione del presente disegno di legge.

MALVESTITI, *Relatore.*

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

ART. 1.

Sono approvati i seguenti Accordi conclusi in Roma il 4 settembre 1952 tra l'Italia e l'Organizzazione internazionale del lavoro:

a) Accordo di base relativo all'assistenza tecnica in materia di formazione professionale;

b) Accordo supplementare n. 1;

c) Accordo supplementare n. 2.

ART. 2.

Piena ed intera esecuzione è data agli Accordi indicati nell'articolo precedente, a decorrere dal 4 settembre 1952, data della loro entrata in vigore, conformemente a quanto stabilito dall'articolo VI, paragrafo 1, dell'Accordo di base e dalla clausola finale degli Accordi supplementari n. 1 e n. 2.

ART. 3.

L'onere dipendente dall'esecuzione della presente legge grava sul « Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori », di cui all'articolo 62 della legge 29 aprile 1949, n. 264.

DISEGNO DI LEGGE

DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

Identico.

ART. 2.

Identico.

ART. 3.

Identico.